SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996.

94A4568

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1994, n. **456.**

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38, e 17 marzo 1994, n. 182.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 119 del 24 maggio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 22, è ripubblicato il testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 582):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 24 maggio 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 maggio 1994, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° luglio 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 15, il 16 e il 21 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 483):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 giugno 1994.

Esaminato dalla 8ª commissione il 6 e il 13 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1994.

94G0497

LEGGE 22 luglio 1994, n. **457.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 307.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta,» *sono soppresse; le parole:* «31 marzo 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1994»; *e le parole da:* «indicate nel decreto» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994»;

al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna imposta» *sono inserite le seguenti:* «; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento»; *e le parole:* «30 novembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1994»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 23.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 584):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri del tesoro (DINI) e delle finanze (TREMONTI) il 24 maggio 1994.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 giugno 1994.

Esaminato dalle commisioni riunite V e VI il 15, il 22 e il 28 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 557):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13 e il 19 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1994.

94G0498

LEGGE 22 luglio 1994, n. **458**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 308.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. All'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1° e il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° settembre e il 31 ottobre"».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 585):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) il 24 maggio 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X e XI

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 giugno 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 14 e il 16 giugno 1994.

Relazione scritta annunciata il 27 giugno 1994 (atto n. 585/*A* - relatore on. BONO).

Esaminato in aula il 4 luglio 1994 e approvato il 5 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 542):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 1994.

Esamintao dalla 6ª commissione il 13, il 14 e il 19 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1994.

94G0499

LEGGE 22 luglio 1994, n. **459**.

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, è ripubblicato il testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 322):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dei trasporti (FIORI) il 24 maggio 1994.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla 8ª commissione il 22 e 30 giugno 1994; 6 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 890):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 1994.

Esaminato dalla IX commissione il 19 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994.

94G0500

LEGGE 22 luglio 1994, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1994, N. 313.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «dei funzionari delegati degli enti militari,» *sono inserite le seguenti:* «degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1» *e le parole:* «dell'ente militare» *sono soppresse;*

al comma 2, secondo periodo, la parola: «militare» *è soppressa;*

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1».

L'articolo 2 è soppresso.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 32.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 335):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 25 maggio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 23 e 30 giugno 1994; 5 e 6 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 891):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VIII e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 14 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1994.

94G0501

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1994, n. **461.**

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialità medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0502

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1994, n. **462.**

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.».

Art. 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso

poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera *b)*, poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma *4-ter* non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma *4-ter* l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma *4-ter* è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM e del comitato di liquidazione EAGAT cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM e del comitato in liquidazione EAGAT che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 24 maggio 1994. La domanda di riassunzione non può essere presentata dal personale del soppresso EFIM non trattenuto in servizio in conformità dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e che ha fruito dei trattamenti indicati dall'articolo 3, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

7. Il comitato di liquidazione EAGAT viene soppresso decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma *2-ter*, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate,» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0503

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Vista la delibera del 9 maggio 1994 del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 7 e 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7 e 12 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 7). La carica di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione — fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 — non è compatibile con quella li componente di organi amministrativi o di controllo della società conferitaria e delle società ed enti che con quest'ultima dovessero comporre un gruppo creditizio.

(Omissis).

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 12.

(Omissis).

(Comma 4). La qualità di sindaco non è compatibile — fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 — con quella di componente di organi amministrativi o di controllo della società conferitaria e delle società ed enti che con quest'ultima dovessero comporre un gruppo creditizio, nonché con quella di dipendente di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

(Omissis).

94A4704

DECRETO 12 luglio 1994.

Prestito obbligazionario della Repubblica italiana sui mercati internazionali per l'ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches rispettivamente dell'importo di 1,5 miliardi di dollari statunitensi, al tasso di interesse variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari allo 0,0625%, 1,25 miliardi di marchi tedeschi, al tasso di interesse variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari allo 0,0625%, e 175 miliardi di yen al tasso di interesse variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari allo 0,0625%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 12 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 86.163 miliardi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'ammontare nominale pari a circa 6500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches rispettivamente dell'importo di 1,5 miliardi di dollari statunitensi, 1,25 miliardi marchi tedeschi e 175 miliardi di yen;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso variabile con pagamenti a tasso fisso — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches.

Art. 2.

La prima tranche pari a 1,5 miliardi di dollari statunitensi di durata quinquennale, con decorrenza 26 luglio 1994 è regolata come appresso:

prezzo: 99.725% del valore nominale;
tasso di interesse: variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari a 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 26 ottobre 1994;
rimborso: 26 luglio 1999 in unica soluzione;
commissioni: 0,15%;
netto ricavo: 1.493.625.000 di dollari statunitensi.

La seconda tranche pari a 1,25 miliardi di marchi tedeschi di durata quinquennale, con decorrenza 26 luglio 1994, è così regolata:

prezzo: 99.70% del valore nominale;
tasso di interesse: variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari a 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate, la prima rata sarà di durata semestrale con scadenza il 26 gennaio 1995;
rimborso: 26 luglio 1999 in unica soluzione;
commissioni: 0,15%;
netto ricavo: 1.244.375.000 di marchi tedeschi.

La terza tranche pari a 175 miliardi di yen di durata quinquennale, con decorrenza 26 luglio 1994, è così regolata:

prezzo: 99,87% del valore nominale;

tasso di interesse: variabile ancorato al LIBOR a tre mesi più uno spread pari a 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 26 ottobre 1994;

rimborso: 26 luglio 1999 in unica soluzione;

commissioni: 0,15%;

netto ricavo: 174.510.000.000 di yen.

Art. 3.

Le tranches del prestito denominate in dollari statunitensi ed in yen saranno rappresentate inizialmente da titoli nominativi globali registrati in favore di Cede & Co., quale rappresentante di The Depository Trust Company. Secondo gli usi dei mercati internazionali, The Depository Trust Company renderà disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale, rispettivamente, di dollari statunitensi 1.000, 10.000 oppure 100.000, e di yen 1.000.000 o multipli di yen 100.000 per ammontari superiori a tale importo, quote che verranno trattate tramite ricevute provvisorie (book-entry).

Il Tesoro si riserva la facoltà di sostituire i titoli nominativi globali denominati in dollari statunitensi e in yen con titoli nominativi frazionati, in tagli del valore nominale, rispettivamente, di 1.000, 10.000 oppure 100.000 dollari statunitensi, e di yen 1.000.000 o multipli di yen 100.000 per ammontari superiori a tale importo. Qualora The Depository Trust Company non fosse più in grado di svolgere il ruolo sopra indicato, il Tesoro provvederà entro novanta giorni per la sostituzione con altra società idonea a svolgere tale compito.

Il prestito in marchi tedeschi sarà rappresentato da due titoli globali dei quali il primo sarà registrato in favore di Cede & Co., quale rappresentante di The Depository Trust Company, ed il secondo sarà al portatore inizialmente depositato presso Deutsche Kassenverein AG, Frankfurt am Main («DKV»). Secondo gli usi dei mercati internazionali, The Depository Trust Company e DKV renderanno disponibili quote di tali titoli, per un valore nominale di marchi tedeschi 5.000, 10.000 o 100.000, quote che verranno trattate tramite ricevute provvisorie (book-entry).

I titoli denominati in dollari statunitensi e in yen saranno quotati presso le Borse di Londra, Hong Kong, Singapore. I titoli in marchi tedeschi saranno quotati presso le Borse di Francoforte e di Londra.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo. Tale notizia non sarà necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso sia di per sé insanabile;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento, ovvero, il Governo italiano dichiari una moratoria generale del proprio debito estero.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto delle provvigioni di cui al precedente art. 2, nonché dell'importo a titolo di rimborso spese, così come disposto dal successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il 30 luglio 1994.

Il finanziamento relativo all'intero ammontare del prestito verrà rimborsato entro il 26 luglio 1999.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli in conformità al Prospetto (Registration Statement) predisposto per l'emissione e registrato presso la Security and Exchange Commission degli Stati Uniti, nonché presso il Ministero delle finanze giapponese.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Merrill Lynch & Co. per la assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Merrill Lynch & Co., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum», così come disposto dall'art. 2 del presente decreto, nella misura percentuale corrispondente all'ammontare nominale relativo ad ogni singola tranche; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 550.000 dollari statunitensi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali alla medesima ed al programma in cui è inserita.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori di titoli, le Corti statali e federali con sede nella città di New York avranno giurisdizione concorrente con i Tribunali Amministrativi Regionali Italiani competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle leggi successive.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio, che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso variabile, e/o i pagamenti in marchi tedeschi a tasso variabile, e/o i pagamenti in yen a tasso variabile, corrispondenti alle tre tranches del prestito obbligazionario di cui all'art. 2 del presente decreto, con pagamenti a tasso fisso o variabile, anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 valutati in lire 29 miliardi, relativamente alla tranche denominata in dollari statunitensi, ed in lire 16 miliardi, relativamente alla tranche denominata in yen, faranno carico sul capitolo n. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4705

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Italaquae S.p.a. (ex Ferrarelle), stabilimento di Riardo e Teano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Italaquae S.p.a. (ex Ferrarelle) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Italaquae S.p.a. (ex Ferrarelle) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1989, concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento ubicato nei comuni di Riardo e Teano (Caserta) preordinato alla produzione di imbottigliamento acque minerali comportante investimenti fissi ammissibili per 17.798,6 milioni di lire ed una occupazione a regime di 452 unità con un decremento di 112 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Riardo e Teano (Caserta) presentato dalla Italaquae S.p.a. (ex Ferrarelle) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 23.774,5 milioni di lire, è determinato in L. 3.903.615.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in L. 8.119.440.000, di cui 1.000 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in 2.501,1 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 61 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 176

94A4706

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Italaquae S.p.a., stabilimento di Riardo e Teano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Italaquae S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Italaquae S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento ubicato nei comuni di Riardo e Teano (Caserta) preordinato alla produzione di imbottigliamento acque minerali comportante investimenti fissi ammissibili per 21.905 milioni di lire ed una occupazione a regime di 452 unità con un decremento di 24 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Riardo e Teano (Caserta) presentato dalla Italaquae S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 37.570,9 milioni di lire, è determinato in L. 3.285.750.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 9.896 milioni di lire, di cui 1.134 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in lire 3.714.713.700.

L'onere di collaudo è stabilito in 73 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174

94A4707

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Praoil S.p.a., stabilimento di Priolo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Praoil S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Efibanca;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Praoil S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1989, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Priolo (Siracusa) preordinato alla raffinazione di prodotti petroliferi comportante investimenti fissi ammissibili per 38.020,4 milioni di lire ed una occupazione a regime di 1.244 unità con un incremento di 540 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Priolo (Siracusa) presentato dalla Praoil S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 412.338,2 milioni di lire, è determinato in L. 5.703.060.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in L. 15.208.160.000.

Il contributo in c/interessi è determinato in 5.764,3 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in lire 99,3 milioni.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165

94A4708

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Fratelli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.a., stabilimento di Fara San Martino, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 18 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Fratelli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Imi;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Fratelli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Fara San Martino (Chieti) preordinato alla produzione di paste alimentari comportante investimenti fissi ammissibili per 7.354,5 milioni di lire ed una occupazione a regime di 255 unità con un incremento di 17 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Fara San Martino (Chieti) presentato dalla Fratelli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 37.635,5 milioni di lire, è determinato in 1.103,1 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 4.080 milioni di lire, di cui 1.139 milioni di lire per scorte e materie prime e semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in L. 1.472.183.000.

L'onere di collaudo è stabilito in 13,8 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 170

94A4709

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Priolo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Interbanca;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1989, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Priolo (Siracusa) preordinato alla produzione di carbonati alcalini comportante investimenti fissi ammissibili per 11.198,6 milioni di lire ed una occupazione a regime di 93 unità con un incremento di 5 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Priolo (Siracusa) presentato dalla Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 56.500 milioni di lire, è determinato in 1.679,79 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 5.000 milioni di lire, di cui 520,56 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in 1.895,1 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 24,8 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175

94A4710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazioni regolamentari interne al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in materia di finanza e contabilità. (Provvedimento n. 12903).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

Visto il combinato disposto dagli articoli 7, settimo comma, e 8, quinto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che, in attesa di nuove specifiche norme rispondenti a proprie peculiari necessità e che tengano conto delle più recenti disposizioni in materia di gestione, il Consiglio nazionale delle ricerche ha continuato ad applicare il regolamento di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979;

Viste le deliberazioni adottate, rispettivamente, dal consiglio di presidenza in data 9 dicembre 1993 e dalla giunta amministrativa in data 16 dicembre 1993, aventi per oggetto modifiche regolamentari interne in materia di finanza e contabilità al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979;

Visto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Vista la nota in data 21 aprile 1994 con cui il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha ritenuto di non poter esprimere avviso favorevole alle citate modifiche;

Vista la nota del Consiglio nazionale delle ricerche in data 26 aprile 1994, con cui sono state evidenziate al Ministro le valide ragioni e motivazioni che sono alla base delle predette deliberazioni degli organi direttivi e che sono state dagli stessi preventivamente valutate;

Vista la successiva nota in data 10 maggio 1994 con cui il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente, ha ritenuto di dover modificare la propria posizione, comunicando «ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 168/1989, di non aver motivi ostativi all'ulteriore corso dell'iniziativa in disamina, fermo restando quanto specificamente rilevato in merito al supero del limite di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994»;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza in data 18 maggio 1994;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Nei riguardi del Consiglio nazionale delle ricerche i sottoelencati limiti di somme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sono così elevati:

quello di cui all'art. 61, primo comma, punto 8, fino al controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dell'IVA, eccezion fatta per il diverso limite di ECU 150.000 di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994;

quello di cui all'art. 27, primo comma (ammontare del fondo gestito dal cassiere), di dieci volte;

quelli di cui agli articoli 27, secondo comma (spese per contanti), 63, terzo comma (attestazione di regolare esecuzione) e 70, secondo comma (provviste in economia), di dieci volte;

quello di cui all'art. 64 (cauzione), secondo comma, di cinque volte.

Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 24 giugno 1994

Il presidente: GARACI

94A4711

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 456** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38, e 17 marzo 1994, n. 182». I DD.LL. n. 38/1994 e n. 182/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994 e n. 117 del 21 maggio 1994).

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 *(a)*, è prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni *(b)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: «Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data».

Il D.L. n. 19/1988 reca: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia». Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di tale decreto, sopracitati:

«Art. 2. — 1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento sociale, ambientale e del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario e ambientale;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario».

«Art. 3. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'art. 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie».

«Art. 4. — 1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti nonché quelle integrative erogate dallo Stato, affluiscono, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania".

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato».

(b) Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente: «Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, ai intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Tale termine è stato differito al 28 febbraio 1992 dall'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993 dall'art. 25 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e infine fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (15 gennaio 1994), dall'art. 73 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, in corso di conversione in legge.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4765

Testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 22 luglio 1994, n. 457** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, n. 277 del 25 novembre 1993, n. 20 del 26 gennaio 1994, n. 72 del 28 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994).

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(a)*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(b)*. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

(a) Il D.L. n. 16/1993 reca: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato:

«Art. 10. — 1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti

risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

2-bis. *La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.*

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari»; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il D.M. 27 aprile 1992 (sopracitato) reca: «Estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni uniche dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'IVA, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato».

(b) L'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è così formulato:

«Art. 43 *(Recupero di somme erroneamente rimborsate)*. — L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma, dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, *n.d.r.*], al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi, ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento, deve essere espressamento indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(a)*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate

entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(b)*. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10.».

(a) Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 16/1993, già citato nella nota *(a)* all'art. 1, come sopra modificato, il seguente:

«Art. 11. — 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodo di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

2-bis. *La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10* [v. la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*], *dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali, l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati, fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali cerditi di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché delle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qalora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'art. 10* [v. la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*]

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrre dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per cicuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative gli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sopra richiamato, prevede che: «Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito a credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 *(a)*.

(a) L'art. 13 del D.L. n. 557/1993 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994) riduce la misura degli interessi per rapporti di credito e debito di imposta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dal 9 al 6 per cento (quella annuale) e dal 4,5 al 3 per cento (quella semestrale). Inoltre lo stesso articolo stabilisce, al comma 3, che il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 4.

1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il *30 settembre 1994* con le modalità *da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994.*

1-bis *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994.*

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; *nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento.* Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ***(a)***. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il *31 dicembre 1994.*

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

3-bis. *Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi.*

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 si veda nella nota ***(b)*** all'art. 1.

Art. 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ***(a)***, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ***(b)***, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

(a) La legge n. 413/1991 reca disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare o potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazine obbligatoria dei beni immobili delle impese, nonché per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. Il comma 27 del relativo art. 78 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

(b) Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) elenca le ritenute riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che sono:

1) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

2) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1);

3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti);

5) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

6) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1);

7) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

8) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 7.

1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78 *(a)*, dopo le parole: «l'I.R.I. S.p.a.» e: «dall'I.R.I.» sono inserite, rispettivamente, le seguenti: «e l'ENI S.p.a.» e: «e dall'ENI».

(a) L'art. 1 del D.L. n. 505/1993 (Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 1. — 1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fidejussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. *e l'E.N.I. S.p.a.* per le fidejussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende cntrollate dall'I.R.I. *e dall'E.N.I.*, affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4775

Testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994), coordinato con la legge di conversione 22 luglio 1994, n. 458 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto (i primi due contenevano anche norme riguardanti i termini per il condono previdenziale), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993, n. 20 del 26 gennaio 1994, n. 72 del 28 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994).

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 *(a)*, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 372/1992 (Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali) prevede che: «L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni [v. successiva nota *(b)*, *n.d.r.*], non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni».

Il D.L. n. 27/1991 reca: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo del relativo art. 1, sopracitato:

«Art. 1 *(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)*. — 1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 [recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, *n.d.r.*], le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto».

La legge n. 408/1990 di cui sopra reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserva e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». L'art. 18 della predetta legge,

delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate.

(b) Le lettere *c), c-bis)* e *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, così recitano:

«1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a)-b) (omissis);

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto».

Art. 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994 ***(b)***, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.

(a) Il D.L. n. 27/1991 reca: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 3, come sopra modificati:

«Art. 2 *(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva)*. — 1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [v. nota ***(b)*** all'art. 1, *n.d.r.*], sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

5. *Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati*

nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale *entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.*

5-*bis*. *(Omissis)*.

6. *(Soppresso dalla legge di conversione)*».

«Art. 3 *(Particolari modalità di applicazione dell'imposta)*. — 1. Per le cessioni indicate nell'art. 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.

3. *Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.*

4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [v. nota *(b)* all'art. 1, *n.d.r.*]; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto.

6. 6-*bis*. *(Omissis)*».

(b) Si riporta la tabella dei coefficienti di adeguamento di cui al D.M. 11 aprile 1994:

«TABELLA DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1992	1,0420	1984	1,6726
1991	1,0984	1983	1,8495
1990	1,1688	1982	2,1268
1989	1,2401	1981	2,4744
1988	1,3220	1980	2,9371
1987	1,3875	1979	3,5581
1986	1,4516	1978	4,1181
1985	1,5401	1977	4,6307
1976	5,4688	1960	15,9735
1975	6,3723	1959	16,3977
1974	7,4663	1958	16,3291
1973	8,9181	1957	17,1114
1972	9,8429	1956	17,4419
1971	10,3959	1955	18,3097
1970	10,9157	1954	18,8237
1969	11,4708	1953	19,3298
1968	11,7928	1952	19,7062
1967	11,9431	1951	20,5434
1966	12,1820	1950	22,5388
1965	12,4258	1949	22,2362
1964	12,9656	1948	22,5620
1963	13,7344	1947	23,8887
1962	14,7667	1946	38,7143
1961	15,5198	1945	45,6902»

Art. 3.

1. *All'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni* (a), *le parole: «tra il 1° e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° settembre e il 31 ottobre».*

(a) Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

«Art. 9 *(Termini per la presentazione delle dichiarazioni)*. — Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 *tra il 1° settembre e il 31 ottobre* di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera *c)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32».

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *(a)*, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(b)*, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

(a) Il comma 1 dell'art. 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che: «L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo».

(b) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prevede che: «Il comune può esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio».

Art. 5.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 *(a)*, le parole: «1° aprile 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 1994».

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 557/1993 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)*. — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a un anno solare";

b) nell'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione";

2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione";

c) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate." sono sostituite dalle seguenti: ", con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.";

d) nell'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente";

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente";

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta è del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta è del tredici per cento";

e) nell'art. 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole "nell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente";

f) nell'art. 29, primo comma, primo periodo, le parole "nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".

2. Nell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "quindici giorni dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e con riferimento al relativo mese,";

b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono aggiunte le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione".

3. La disposizione del comma 1, lettera *d)*, numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal *1° luglio 1994*».

Per il testo delle disposizioni modificate dall'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 557/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4793

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 459** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, ad esclusione del D.L. n. 69/1994, non convertito in legge perché sostituito dal D.L. n. 194/1994 (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993, n. 280 del 29 novembre 1993, n. 23 del 29 gennaio 1994, n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994).

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 *(a)*, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 *(a)*.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 *(b)*, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(c)*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 82/1993 reca: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi». Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 15:

«1. Per l'ano 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. *(Omissis)*.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 [istitutiva, fra l'altro, dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, *n.d.r.*], nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68 [recante norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, *n.d.r.*]».

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), sopracitato, così recita: «Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto [v. il D.M. 26 luglio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990, *n.d.r.*]».

(b) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Il relativo art. 14, nel modificare talune norme in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto, prevede la possibilità per il contribuente di presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sul reddito e di regolarizzare taluni adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante pagamento delle maggiori imposte e delle relative sanzioni, queste ultime stabilite in misura minore di quella normale.

(c) L'art. 3 del D.L. n. 16/1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) proroga, fra l'altro, il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4794

Testo del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994), **coordinato con legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7); **recante: «Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, *degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,* destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile *(a)*, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione *ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1,* si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile *(b)*, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione *ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.*

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.

(a) Il capo V (articoli da 149 a 158) del titolo VI (Del matrimonio) del libro I (Delle persone e della famiglia) del codice civile reca norme sullo scioglimento del matrimonio e sulla separazione dei coniugi.

(b) Il capo II (articoli da 513 a 542) del titolo II (Dell'espropriazione forzata) del libro III (Del processo di esecuzione) del codice di procedura civile reca norme sull'espropriazione mobiliare presso il debitore.

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4795

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 luglio 1994, n. 30.

Art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Differimento al 24 dicembre 1994 della decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità.

A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Ragioneria centrale presso le gestioni pensionistiche

All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le gestioni pensionistiche

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con circolare 18 febbraio 1994, n. 4 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994 — questo Istituto ha fornito istruzioni in merito alla nuova disciplina in materia previdenziale introdotta dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Da più parti sono poi pervenute richieste di chiarimenti in relazione alla problematica concernente l'applicazione della norma recata dall'art. 11, comma 17, della predetta legge che ha differito, per l'anno 1994, al 24 dicembre il termine di decorrenza dei pensionamenti anticipati, già stabilito al 1° settembre dell'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Ed invero, la disposizione di cui al menzionato comma 17 va letta con riferimento alle norme contenute nei commi 16 e 18 dello stesso art. 11 della legge n. 537 che hanno previsto la riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati nonché la deroga a tale riduzione nel caso di domande di pensionamento accolte prima del 15 ottobre 1993.

La fattispecie ora in esame riguarda alcuni iscritti alle Casse pensioni la cui domanda di collocamento a riposo, con decorrenza 1° settembre 1994, era stata accolta prima del 15 ottobre 1993 e che, alla luce della innovazione di cui alla disposizione in oggetto, hanno chiesto di poter restare in servizio e differire al 24 dicembre la decorrenza del pensionamento, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità tra il trattamento economico di attività e quello di quiescenza.

Orbene, in tale ipotesi si ritiene che non debba trovare applicazione la riduzione del trattamento pensionistico disposto dall'art. 11, comma 16, indipendentemente dalla circostanza che la nuova manifestazione di volontà — di differimento al 24 dicembre del collocamento a riposo — sia stata accolta dagli enti datori di lavoro successivamente alla data del 15 ottobre 1993, stabilita dal successivo comma 18 per individuare i casi in cui non opera la riduzione stessa.

Infatti — come precisato dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., con lettera n. 134282 del 20 giugno 1994, con riferimento pure alle fattispecie, del tutto analoghe, concernenti i dipendenti aventi titolo al trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato — una eventuale domanda, intesa a permanere in servizio nel periodo dal 1° settembre al 23 dicembre 1994 conseguentemente a quanto disposto dal comma 17 del più volte menzionato art. 11, non può ritenersi produttiva di effetti pregiudizievoli della posizione degli interessati che non viene, quindi, modificata ai fini della valutazione per l'applicazione dei commi 16 e 18.

Occorre, al riguardo, evidenziare che con le innovative disposizioni contenute nei predetti commi 16 e 18, di portata limitativa della misura delle pensioni anticipate, il legislatore ha inteso comunque far salvi i dipendenti la cui domanda di pensionamento era stata accolta prima del 15 ottobre 1993.

Pertanto, in coerenza con la *ratio* di tale norma, si ritiene conclusivamente che, nei casi di cui trattasi, le successive istanze, presentate dagli iscritti per l'adeguamento della decorrenza del collocamento a riposo al disposto del comma 17, non facciano venir meno, nei confronti degli interessati, la favorevole posizione prevista dal comma 18, già acquisita, che consente loro di sottrarsi alla riduzione del trattamento pensionistico.

Il direttore generale: CERILLI

94A4713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

94A4766

Mancata conversione del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

94A4767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unità di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 23 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 24 marzo 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unità di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 24 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Caserta strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Saip, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza 7 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elsag Bailey, dal 20 marzo 1993 *Azienda finmeccanica - Div. Elsag Bailey*, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 8 agosto 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Com, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di Bologna, Forlì, Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna) e unità di S. Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Impronta, con sede in S. Maurizio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unità di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 29 settembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Paderno d'Adda (Como) e Carvico (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Shirt line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unità di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia), unità di Albignasego (Padova), Monselice (Padova), S. Zeno di Cassola (Vicenza) e Treviso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia), unità di Campo Calabro (Reggio Calabria), Rende (Cosenza) e S. Pietro Lamentino (Catanzaro), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Coming, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14581/6 del 30 marzo 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unità di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A4714

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazione di alcuni prodotti tessili della categoria 33 AMF originari della Repubblica d'Indonesia

Si comunica che con regolamento della Commissione U.E. n. 1629/94 del 5 luglio 1994, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 171/17 del 6 luglio 1994, le importazioni dei prodotti tessili AMF della categoria 33 originari della Repubblica d'Indonesia sono sottoposti al sistema del «duplice controllo» nell'ambito dei quantitativi comunitari e per i periodi specificati nell'allegato.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione ministeriale ad importare i suddetti prodotti, dovranno presentare istanza a questo Ministero - Direzione Generale delle importazioni-esportazioni - Div. III, Viale America 342 00144 Roma-EUR, corredata dell'originale del certificato d'esportazione (export licence), rilasciato dalle competenti autorità indonesiane per le merci spedite dal 6 luglio 1994, ovvero della polizza di carico o altro documento comprovante l'effettiva spedizione delle merci partite dal 24 febbraio 1994 al 5 luglio 1994.

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi dal 24 febbraio al 31 dicembre 1994	Limiti quantitativi dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995
33	5407 20 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza	Indonesia	Tonnellate	9 713	11 970
	6305 31 91 6305 31 99	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili				

94A4738

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 luglio 1994

Dollaro USA	1582,76
ECU	1897,73
Marco tedesco	991,70
Franco francese	290,10
Lira sterlina	2415,77
Fiorino olandese	884,12
Franco belga	48,178
Peseta spagnola	12,039
Corona danese	253,00
Lira irlandese	2387,28
Dracma greca	6,561
Escudo portoghese	9,670
Dollaro canadese	1150,26
Yen giapponese	15,984
Franco svizzero	1172,85
Scellino austriaco	140,95
Corona norvegese	227,47
Corona svedese	201,59
Marco finlandese	299,96
Dollaro australiano	1169,66

94A4807

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4716

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di storia economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di teoria e politica dello sviluppo economico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4717

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline L12, didattica delle lingue, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4718

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Gruppo C0200 - Chimica fisica II (C.L. in chimica);
Gruppo C0500 - Metodi fisici in chimica organica (C.L. in chimica);
Gruppo A0210 - Istituzioni di analisi superiore (C.L. in matematica);
Gruppo C0310 - Chimica generale ed inorganica (C.L. in chimica);
Gruppo E0111 - Ultrastrutture vegetali (C.L. in scienze biologiche);
Gruppo C0110 - Esercitazioni di analisi chimica applicata (C.L. in chimica);
Gruppo I1530 - Impianti industriali chimici con elementi di disegno I (C.L. in chimica industriale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

94A4719

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e visto il comma 9, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina «storia moderna», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

94A4720

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

prima fascia:
fisica (limitatamente a ingegneria);
geometria;

seconda fascia:
macchine e sistemi energetici speciali.

Gli aspiranti al trasferimento dei suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della fascia interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il traferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4715

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica farmaceutica e tossicologica III.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4742

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 27 aprile 1994 recante: «Modificazione al decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente autorizzazione generale all'esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, a pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo capoverso, dove è scritto: «Visto il decreto ministeriale *24 giugno* 1994, ...», si legga: «Visto il decreto ministeriale *5 maggio* 1994, ...».

94A4744

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G. BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 9 4 *

L. 1.300